

Imposte

Trust, tassazione all'entrata penalizzata dalla dichiarazione di successione

Le istruzioni al modello relativo alle successioni escludono dal calcolo riduzioni o esenzioni

di *Andrea Vasapolli*

17 Marzo 2025

Il regime opzionale di «tassazione all'entrata» dei trust, disciplinato dal [comma 3 dell'articolo 4-bis del Tus](#) (Dlgs 346/1990), prevede che, nel caso di trust idoneo a determinare arricchimenti gratuiti dei beneficiari, il disponente, o il trustee in caso di trust testamentario, possono optare per assoggettare a imposizione il patrimonio trasferito al trustee. L'esercizio dell'opzione, per i beni e i diritti oggetto della stessa, esaurisce il rapporto tributario con riferimento all'arricchimento che, per mezzo del trust, si realizzerà a favore dei beneficiari in relazione ai quali l'imposta è stata assolta.

Con tale regime opzionale ciò che viene assoggettato ad imposizione non è l'effettivo arricchimento gratuito dei beneficiari, bensì il potenziale arricchimento gratuito prospettico degli stessi, le cui condizioni di possibile concretizzazione si realizzano con il trasferimento del patrimonio dal disponente al trustee.

Nel caso in cui venga esercitata l'opzione per la tassazione all'entrata la norma prevede espressamente che l'imposta sia calcolata applicando i criteri di determinazione e di valorizzazione della base imponibile, nonché le aliquote e le franchigie, secondo le disposizioni del Tus in essere alla data del trasferimento patrimoniale a favore del trustee, sulla base del rapporto a tale data esistente tra il disponente e i beneficiari del trust. Si sottolinea che nessuna deroga è prevista all'insieme dei criteri di determinazione e di valorizzazione della base imponibile previsti dal Tus, i quali ovviamente vanno adattati per tenere conto del fatto che si tratta di una fattispecie impositiva a formazione progressiva, non arbitrariamente stravolti o abrogati.

Il regime opzionale di tassazione all'entrata ora normato riproduce il regime impositivo che per molti anni (fino all'emanazione della [circolare n. 34/2022](#)) le Entrate hanno ritenuto dovesse essere applicato ai trust, affermando che era il trasferimento del patrimonio dal disponente al trustee che legittimava l'imposizione, essendo invece irrilevanti i successivi trasferimenti ai beneficiari. In tale contesto interpretativo, seppur nella mancanza di una chiara disposizione normativa della quale oggi ci possiamo invece avvalere, nessuno dubitava che in sede di determinazione dell'imposta dovuta «all'entrata» dovessero essere applicati tutti i criteri di determinazione e di valorizzazione della base imponibile previsti dalla legge vigente, incluse le esenzioni qualora ne sussistessero le condizioni.

Con specifico riferimento all'esenzione per le partecipazioni di cui [all'articolo 3, comma 4-ter, del Tus](#) le Entrate si erano espressamente pronunciate ([circolare 48/2007](#) e [risoluzione 110/E/2009](#)) riconoscendone l'applicabilità a precise condizioni: che il trust avesse durata almeno quinquennale e che non fosse revocabile, che il trustee si impegnasse a mantenere la partecipazione per il quinquennio di legge, che in capo allo stesso venisse soddisfatto il requisito del controllo quando previsto, che beneficiari del trust fossero il coniuge o i discendenti del disponente.

Non è quindi condivisibile quanto apoditticamente affermato nelle istruzioni al nuovo modello di dichiarazione di successione, reso disponibile il 13 febbraio scorso, ove si afferma che in caso di opzione per la tassazione all'entrata «non si deve tener conto di riduzioni o esenzioni correlate al soddisfacimento di particolari requisiti, in quanto la verifica della loro sussistenza deve essere necessariamente effettuata al momento dell'attribuzione finale dei beni al beneficiario». Così non è: come sopra visto, infatti, l'esercizio dell'opzione per la tassazione all'entrata non comporta alcuna deroga ai criteri di determinazione e di valorizzazione della base imponibile.

Si auspica che con il provvedimento delle Entrate, previsto dal comma 4 dell'articolo 4-bis del Tus, venga posto rimedio a questo errore, così come a quello sempre contenuto nelle istruzioni del modello secondo il quale se il trust è a beneficio (anche) di discendenti nati del disponente in caso di tassazione all'entrata troverebbe applicazione l'aliquota dell'8 per cento senza franchigia. Se così non avverrà, a prescindere dalla illegittimità di tali interpretazioni, il regime di tassazione all'entrata dei trust, che è in primo luogo nell'interesse dell'erario, non troverà alcuna concreta applicazione.

Il Sole 24 ORE aderisce a  **The Trust Project**

P.I. 00777910159 © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati
ISSN 2499-1597 - Norme & Tributi Plus Fisco [<https://ntplusfisco.ilssole24ore.com>]

Il Sole
24 ORE